

Prot.n.8/23-na
Circ.n.3/23

Ai Consiglieri nazionali
Ai Presidenti regionali
Ai Presidenti provinciali
Alle Segreterie regionali
Alle Scuole dell'Infanzia FISM
per il tramite delle Segreterie provinciali

Roma, 25 gennaio 2023

Oggetto: Comunicazione delle rette di frequenza agli asili nido e delle spese scolastiche diverse da quelle universitarie

Il 16 marzo 2023 è il termine ultimo per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati, riferiti all'anno precedente, relativi alle spese scolastiche e delle rette di frequenza agli asili nido ed alle sezioni primavera.

➤ **Comunicazione delle rette di frequenza agli asili nido ed alle sezioni primavera**

Ai sensi del Decreto 30/01/2018 del Ministero delle Finanze gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette di frequenza, **comunicano all'Anagrafe tributaria entro il 16 marzo prossimo**, con riferimento a ciascun iscritto, i dati relativi alle **spese per la frequenza** sostenute nell'anno precedente dai genitori. La detrazione massima prevista è pari a 632 euro per ogni figlio.

La comunicazione va effettuata tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate. Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati (D.P.R. n. 322/1998).

Con la medesima comunicazione e con riferimento ai dati relativi all'anno precedente, i soggetti che **erogano rimborsi riguardanti le citate rette** (Comuni, Regioni, welfare aziendali ecc.) trasmettono in via telematica sempre all'Agenzia delle entrate e con riferimento a ciascun iscritto, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle rette, con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata (art 1 comma 3 del suddetto decreto MEF).

È interessante una risposta ad una faq che l'Agenzia Entrate ha pubblicato in merito ai rimborsi delle rette, e che si riporta per intero:

Domanda: Pagamento della retta da parte di un soggetto diverso dal genitore del minore

In caso di pagamento della retta per la frequenza degli asili nido da parte di un soggetto diverso dal genitore del minore (per esempio, il Comune che versa a un nido privato convenzionato con lo stesso una quota quale abbattimento della retta a fronte della convezione stipulata fra le parti), qual è il soggetto tenuto alla trasmissione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate?

PRIMAVERA
BAMBINI

Inoltre, il Comune in caso di erogazione di un rimborso ai genitori riguardanti le rette relative alla frequenza dell'asilo nido è tenuto alla trasmissione della comunicazione contenente i dati dei relativi rimborsi?

Risposta

Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, l'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 30 gennaio 2018 ha previsto l'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti le spese sostenute nell'anno precedente dai genitori per il pagamento delle rette per la frequenza di asili nido e di rette per i servizi formativi infantili. Pertanto, se la retta per la frequenza dell'asilo nido è stata pagata da un soggetto diverso dal genitore del minore la comunicazione in esame non deve essere trasmessa. In tal caso infatti la spesa non risulta detraibile ai fini dell'Irpef. Nel caso di rimborsi da parte del Comune delle rette relative alla frequenza dell'asilo nido ai genitori del minore, secondo quanto previsto al comma 3 del citato articolo 1, lo stesso Comune deve trasmettere la comunicazione contenente i dati dei rimborsi erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.

Dal punto di vista normativo, la detrazione delle spese per la frequenza asili nido sono previste dall'Art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e l'importo massimo della spesa ammessa in detrazione è pari a euro 632 per ciascun figlio che frequenta l'asilo nido ed è ripartita tra i genitori in base all'onere da ciascuno sostenuto a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali (welfare) e indicate nella CU 2023.

La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

➤ Comunicazione delle spese scolastiche per le scuole infanzia


Il decreto del MEF del 10 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2020, ha espressamente esteso l'obbligatorietà della trasmissione telematica dei dati riguardanti le spese di istruzione diverse da quelle universitarie. Il decreto fissa i termini e le modalità per l'invio della comunicazione alla Agenzia delle Entrate. I soggetti interessati all'invio sono quelli che fanno parte del Sistema nazionale d'istruzione: le scuole statali e paritarie private e degli enti locali (articolo 1 della legge n. 62/2000) e quindi anche le scuole di infanzia (3-6 anni).

L'invio relativamente alle spese sostenute nell'anno 2022 è divenuto obbligatorio.

Entro il 16 marzo di ciascun anno, le scuole dell'infanzia pubbliche e private sono tenute a trasmettere i dati delle spese scolastiche sostenute dalle famiglie, al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate di predisporre il modello 730 precompilato.

La comunicazione delle spese scolastiche dovrà contenere gli importi degli oneri detraibili ad es. le tasse di iscrizione, le rette di frequenza, le spese per i laboratori la spesa della mensa scolastica, (*Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.15*) e per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto e il *pre e post scuola (Risoluzione 04.08.2016 n. 68/E)* le spese relative a gite e viaggi di istruzione, ed inoltre le informazioni relative all'alunno e al soggetto che ha sostenuto la spesa.

Dal punto di vista normativo, le spese scolastiche detraibili, **sostenute da persone fisiche**, sono



indicate nel TUIR DPR 917/86 e precisamente:

- art. 15, comma 1, lettera e-bis), prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese, fino ad un massimo di 800 euro per ogni figlio, per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni;

- art. 15, comma 1, lettera i-octies), prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali, senza limite di importo, a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni; questa detrazione non è cumulabile con quella precedente della lettera e-bis) art.15.

In egual misura gli istituti dovranno fornire gli estremi degli eventuali rimborsi erogati nel corso del periodo d'imposta precedente alla comunicazione, con l'indicazione dell'anno in cui la spesa rimborsata era stata sostenuta.

L'invio è obbligatorio anche da parte dei soggetti che erogano rimborsi relativi a spese di istruzione scolastica.

➤ **Attestazione da rilasciare ai fini della detrazione delle spese scolastiche**

Al fine del riconoscimento delle spese scolastiche, il contribuente deve esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti nel corso del 2022 per le suddette spese, nonché per la mensa scolastica, i servizi scolastici integrativi ecc. **La spesa può altresì essere documentata mediante attestazione, rilasciata dalla scuola, che certifichi l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno e i dati dell'alunno e l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili".** La tracciabilità dell'onere può anche essere attestata mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale ove esistenti, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.

L'attestazione e la relativa istanza sono esenti dall'imposta di bollo, purché indichino l'uso per il quale sono destinati. *(Circolare 07.07.2022 n. 24/E, pag.128)*


➤ **Utilizzo software IDE@FISM**

Si precisa che chi ha utilizzato correttamente nell'anno 2022 il software IDEAFISM per registrare gli incassi delle rette, può ottenere il file TXT da inoltrare all'Agenzia Entrate direttamente dalla procedura, seguendo le note che sono già disponibili sul portale del software ed inviate ai referenti FISM - Ide@fism.

Cordiali saluti.


Il Responsabile Area Gestionale

Luca Iemmi



Il Presidente nazionale

Giampiero Redaelli



PRIMA BAMBINA